

Paolo Aragosa

PRONTUARIO DEI LAVORI PUBBLICI

Adempimenti tecnico-amministrativi
dalla programmazione al collaudo

1^a edizione

 Legislazione Tecnica

© Copyright Legislazione Tecnica 2016

La riproduzione, l'adattamento totale o parziale, la riproduzione con qualsiasi mezzo, nonché la memorizzazione elettronica, sono riservati per tutti i paesi.

Finito di stampare nel mese di aprile 2016 da
Stabilimento Tipolitografico Ugo Quintily S.p.A.
Viale Enrico Ortolani 149/151 – Zona industriale di Acilia – 00125 Roma

Legislazione Tecnica S.r.L.

00144 Roma, Via dell'Architettura 16

Servizio Clienti

Tel. 06/5921743 - Fax 06/5921068
servizio.clienti@legislazionetecnica.it

Portale informativo: www.legislazionetecnica.it

Shop: ltshop.legislazionetecnica.it

Il contenuto del testo è frutto dell'esperienza dell'Autore, di un'accurata analisi della normativa e della pertinente giurisprudenza. Le opinioni contenute nel testo sono quelle dell'Autore, in nessun caso responsabile per il loro utilizzo.

Il lettore utilizza il contenuto del testo a proprio rischio, ritenendo indenne l'Autore da qualsiasi pretesa risarcitoria.

INDICE

| | |
|--|----|
| PREFAZIONE | 7 |
| CAPITOLO 1 - I principi generali | 9 |
| CAPITOLO 2 - L'attività di programmazione | 11 |
| 2.1 Programma triennale ed elenco annuale - Formazione, approvazione e pubblicazione | 11 |
| 2.2 Programma triennale ed elenco annuale - Aggiornamento, adeguamento e modifica | 16 |
| 2.3 Interrelazione con gli altri strumenti di programmazione | 19 |
| CAPITOLO 3 - Il responsabile del procedimento | 21 |
| 3.1 Nomina | 21 |
| 3.2 Requisiti | 22 |
| 3.3 Compiti e responsabilità | 22 |
| 3.4 Compatibilità con altri incarichi | 27 |
| 3.4.1 Responsabile del procedimento e responsabile UTC/Servizio | 27 |
| 3.4.2 Responsabile del procedimento e responsabile del programma triennale | 27 |
| 3.4.3 Responsabile del procedimento e dipendente in servizio a tempo determinato | 28 |
| 3.4.4 Responsabile del procedimento e tecnico geometra | 28 |
| 3.4.5 Responsabile del procedimento e progettista/direttore dei lavori | 28 |
| 3.4.6 Responsabile del procedimento e coordinatore della sicurezza | 29 |
| 3.4.7 Responsabile del procedimento e presidente/commissario di gara | 29 |
| 3.5 Supporto al responsabile del procedimento | 29 |
| CAPITOLO 4 - L'affidamento di lavori e servizi tecnici - Norme comuni | 31 |
| 4.1 Suddivisione degli appalti in lotti | 31 |
| 4.2 Centrale unica di committenza | 32 |
| 4.3 Criteri di selezione delle offerte | 33 |
| 4.4 Determinazione a contrarre e documentazione di gara | 37 |
| 4.5 Commissione di gara | 39 |
| 4.6 Soccorso istruttorio | 40 |
| 4.7 Aggiudicazione provvisoria e definitiva | 43 |
| CAPITOLO 5 - L'affidamento della progettazione | 47 |
| 5.1 Premessa | 47 |
| 5.2 Documento preliminare all'avvio della progettazione | 47 |
| 5.3 Affidamento della progettazione all'interno | 48 |
| 5.4 Affidamento della progettazione all'esterno | 50 |

| | | |
|--|--|-----------|
| 5.4.1 | Ammissibilità | 50 |
| 5.4.2 | Soggetti affidatari e forme di partecipazione | 51 |
| 5.4.3 | Requisiti | 52 |
| 5.4.4 | Soglie di riferimento | 56 |
| 5.4.5 | Corrispettivo a base di gara | 56 |
| 5.4.6 | Indizione della gara | 58 |
| 5.4.6.1 | <i>I bandi-tipo</i> | 58 |
| 5.4.6.2 | <i>La normativa di riferimento</i> | 58 |
| 5.4.6.3 | <i>Gli atti di gara</i> | 59 |
| 5.4.6.4 | <i>Il bando di gara</i> | 60 |
| 5.4.7 | Procedure e operazioni di gara per affidamenti d'importo sopra soglia e pari o superiore a 100.000 € | 65 |
| 5.4.7.1 | <i>Norme generali</i> | 65 |
| 5.4.7.2 | <i>La procedura aperta</i> | 66 |
| 5.4.7.3 | <i>La procedura ristretta</i> | 70 |
| 5.4.7.4 | <i>La procedura negoziata con pubblicazione del bando di gara</i> | 74 |
| 5.4.8 | Procedure e operazioni di gara per affidamenti di importo inferiore a 100.000 € | 75 |
| 5.4.8.1 | <i>La procedura negoziata senza pubblicazione del bando di gara</i> | 75 |
| 5.4.8.2 | <i>L'elenco di tecnici</i> | 78 |
| 5.4.8.3 | <i>L'indagine di mercato</i> | 79 |
| 5.4.9 | Procedure e operazioni di gara per affidamenti di importo inferiore a 40.000 € | 80 |
| 5.4.10 | Concorso di progettazione e concorso di idee | 81 |
| CAPITOLO 6 - La progettazione | | 83 |
| 6.1 | Premessa | 83 |
| 6.2 | Fasi progettuali | 84 |
| 6.2.1 | Il progetto preliminare | 84 |
| 6.2.2 | Il progetto definitivo | 84 |
| 6.2.3 | Il progetto esecutivo | 85 |
| 6.3 | Verifica | 86 |
| 6.4 | Validazione | 89 |
| 6.5 | Approvazione | 89 |
| 6.6 | Attività connesse alla progettazione | 90 |
| 6.6.1 | Acquisizione di pareri/nulla-osta/autorizzazioni | 90 |
| 6.6.2 | Conferenza di servizi | 91 |
| 6.6.3 | Accordo di programma | 93 |
| 6.6.4 | Variante urbanistica semplificata | 94 |
| 6.6.5 | Il procedimento di esproprio | 96 |
| 6.6.5.1 | <i>Determinazione dell'indennità di esproprio</i> | 97 |
| 6.6.5.2 | <i>Emanazione del decreto di esproprio</i> | 97 |
| CAPITOLO 7 - L'affidamento dei lavori | | 99 |
| 7.1 | Premessa | 99 |
| 7.2 | Tipologie di appalto | 99 |

| | | |
|--|---|------------|
| 7.3 | Soggetti affidatari e forme di partecipazione | 102 |
| 7.4 | Requisiti | 104 |
| 7.4.1 | Le tipologie | 104 |
| 7.4.2 | Il subappalto, l'avvalimento e l'associazione temporanea di imprese | 107 |
| 7.5 | Soglie di riferimento | 109 |
| 7.6 | Importo dei lavori a base d'asta | 110 |
| 7.6.1 | Caso di sola esecuzione dei lavori | 110 |
| 7.6.2 | Caso di progettazione ed esecuzione dei lavori | 110 |
| 7.7 | Indizione della gara | 111 |
| 7.7.1 | I bandi-tipo | 111 |
| 7.7.2 | La normativa di riferimento | 111 |
| 7.7.3 | Gli atti di gara | 112 |
| 7.7.4 | Il bando di gara | 113 |
| | 7.7.4.1 <i>Norme generali</i> | 113 |
| | 7.7.4.2 <i>Le categorie di lavorazione</i> | 116 |
| 7.8 | Procedure e operazioni di gara per appalti di importo sopra soglia e pari o superiore a 1.000.000 € | 119 |
| 7.8.1 | Norme generali | 119 |
| 7.8.2 | La procedura aperta | 120 |
| 7.8.3 | La procedura ristretta | 131 |
| 7.8.4 | La procedura negoziata con pubblicazione del bando di gara .. | 137 |
| 7.8.5 | La procedura negoziata senza pubblicazione del bando di gara | 139 |
| 7.8.6 | Il dialogo competitivo | 142 |
| 7.8.7 | L'accordo quadro | 143 |
| 7.9 | Procedure e operazioni di gara per appalti di importo inferiore a 1.000.000 € | 144 |
| 7.9.1 | La procedura negoziata senza previa pubblicazione del bando di gara | 144 |
| 7.9.2 | Gara per l'esecuzione dei lavori con il criterio di aggiudicazione del prezzo più basso | 147 |
| 7.9.3 | Gara per l'esecuzione dei lavori con il criterio di aggiudicazione dell'offerta economicamente più vantaggiosa .. | 148 |
| 7.10 | Procedura ristretta semplificata per appalti di importo inferiore a 1.500.000 € | 148 |
| 7.11 | Procedura semplificata per lavori in economia e di importo inferiore a 40.000 € | 149 |
| 7.12 | Procedure semplificate per lavori d'urgenza e somma urgenza | 150 |
| 7.13 | Concessione di lavori pubblici | 152 |
| 7.14 | Finanza di progetto | 154 |
| | 7.14.1 Lo studio di fattibilità a base di gara | 159 |
| 7.15 | Locazione finanziaria (cenni) | 160 |
| 7.16 | Sponsorizzazione (cenni) | 161 |
| CAPITOLO 8 - Il contratto e le cause di recesso/risoluzione | | 163 |
| 8.1 | Il contratto | 163 |
| 8.2 | Recesso e risoluzione | 166 |

| | |
|---|-----|
| CAPITOLO 9 - L'esecuzione dei lavori | 173 |
| 9.1 L'ufficio di direzione lavori | 173 |
| 9.1.1 Il direttore dei lavori | 174 |
| 9.1.2 Gli assistenti con funzione di direttori operativi | 177 |
| 9.1.3 Gli ispettori di cantiere | 177 |
| 9.2 Il coordinatore per l'esecuzione dei lavori | 177 |
| 9.3 Varianti in corso d'opera | 179 |
| 9.4 Contabilità | 183 |
| 9.5 Collaudo tecnico-amministrativo e statico | 188 |
| | |
| CAPITOLO 10 - La sicurezza sui cantieri | 191 |
| 10.1 Obblighi del committente o del responsabile dei lavori | 191 |
| 10.2 Obblighi del coordinatore per la progettazione | 193 |
| 10.3 Obblighi del coordinatore per l'esecuzione | 193 |
| 10.4 Obblighi del datore di lavoro dell'impresa affidataria | 194 |
| 10.5 Modelli semplificati | 196 |
| | |
| CAPITOLO 11 - Il contenzioso negli appalti | 197 |
| 11.1 Premessa | 197 |
| 11.2 Giurisdizione amministrativa e ordinaria | 197 |
| 11.3 Arbitrato | 198 |
| 11.4 Riserve | 200 |
| 11.5 Transazione e accordo bonario | 201 |
| | |
| CAPITOLO 12 - Obblighi informativi e di pubblicazione | 205 |
| 12.1 Premessa | 205 |
| 12.2 Banca dati nazionale dei contratti pubblici (B.D.N.C.P.) | 205 |
| 12.3 Authority virtual company passport (Avcpass) | 206 |
| 12.4 Anagrafe unica delle stazioni appaltanti (A.U.S.A.) | 207 |
| 12.5 Codice unico di progetto | 208 |
| 12.6 Pubblicazione del programma triennale ed elenco annuale | 208 |
| 12.7 Codice identificativo gara | 209 |
| 12.8 Pubblicazione di bandi ed esiti di gara | 211 |
| 12.9 Monitoraggio degli appalti | 214 |
| 12.10 Norme per la trasparenza | 217 |
| 12.11 Norme antimafia | 219 |
| 12.12 Documento unico di regolarità contributiva | 222 |
| 12.13 Certificato di esecuzione lavori | 223 |

PREFAZIONE

Essendo finanziata con risorse pubbliche, l'attività di realizzazione dei lavori pubblici ⁽¹⁾ in Italia è disciplinata da una specifica legislazione, emanata nel rispetto dei vincoli derivanti dalle norme comunitarie, finalizzata a garantire da un lato la regolare esecuzione delle opere (qualità tecnica, economicità, ecc.), e dall'altro l'adozione di efficaci e trasparenti procedure amministrative da parte della pubblica amministrazione.

La legislazione statale di base è costituita dal d.lgs. 12 aprile 2006, n. 163 e dal d.p.r. 5 ottobre 2010 n. 207, nonché dall'insieme di leggi, decreti e regolamenti specifici in essi richiamati. A livello regionale si affianca l'eventuale attività normativa delle regioni ⁽²⁾.

Il suddetto impianto legislativo, oggetto di più modifiche e integrazioni negli ultimi anni e mai come oggi in continua evoluzione, è inoltre supportato da una serie di atti e documenti interpretativi delle norme, emessi dall'Autorità di vigilanza sui contratti pubblici (Avcp) prima e dall'Autorità nazionale anticorruzione (Anac) poi, e dal Ministero delle infrastrutture e trasporti, che pur non comportando innovazione all'ordinamento giuridico, costituiscono ormai da più di un decennio utili e riconosciuti strumenti di ausilio pratico-operativo per le stazioni appaltanti e per gli operatori economici del settore ⁽³⁾.

Considerato che con l'art. 19 del d.l. 24 giugno 2014, n. 90 (convertito, con modificazioni, dalla l. 114/2014), si è provveduto alla soppressione dell'Avcp, con compiti e funzioni trasferite integralmente all'Anac, nel presente testo per non ingenerare confusione ci si riferirà alla *vecchia* denominazione "Avcp" per gli atti, pareri e chiarimenti sulla normativa resi antecedentemente alla sua soppressione, e alla *nuova* denominazione "Anac" per quelli successivi a tale data.

⁽¹⁾ Per *lavori pubblici* si intendono le attività di costruzione, demolizione, recupero, ristrutturazione, restauro e manutenzione di infrastrutture e immobili attuate dagli Enti pubblici (o soggetti ad essi equiparati).

⁽²⁾ Le regioni, pur nel rispetto dei principi fondamentali stabiliti dalle norme statali, esercitano una potestà normativa concorrente (facoltà di integrare e/o prevedere una diversa disciplina) in materia di programmazione, approvazione dei progetti ai fini urbanistici ed espropriativi, organizzazione amministrativa, compiti e requisiti del responsabile del procedimento e sicurezza del lavoro. Non possono prevedere una disciplina diversa nelle altre materie, di competenza esclusiva dello Stato (Costituzione, art.117, comma 2).

⁽³⁾ La documentazione prodotta da detti enti, volta a garantire la corretta e uniforme applicazione della norma nelle parti in cui si riscontrano le maggiori problematiche interpretative e applicative, è disponibile per la libera consultazione sui siti web istituzionali www.anticorruzione.it e www.serviziopubblici.it.

Il fine che con la redazione del presente testo s'intende perseguire è quello di fornire una sintesi della sequenza di fasi e procedimenti che accompagnano la realizzazione dei lavori pubblici, incentrata sia sul rispetto dei dettami legislativi, sia sui principi e processi logici che li sottendono.

Rispettare le regole conoscendone il fine, è strumento utile per ricercare, caso per caso, la giusta combinazione tra rigore applicativo e semplificazione amministrativa, ossia la capacità di sintesi necessaria a dare slancio ai processi di crescita infrastrutturale, economica, sociale e culturale del Paese.

L'Autore



**Pagine non disponibili
in anteprima**



In linea generale si segnala che:

1. Le prestazioni tecnico-professionali non possono essere affidate dalle stazioni appaltanti mediante contratti a tempo determinato (d.lgs. 163/2006, art. 91, comma 8).
2. Per le prestazioni tecnico-professionali non è ammesso il subappalto (d.lgs. 163/2006, art. 91, comma 3), fatta eccezione per le prestazioni di servizi di carattere tecnico-amministrativo connesse alla progettazione e alla direzione lavori (vedi nota 1) che, peraltro, possono essere affidate dalla stazione appaltante anche separatamente (in tal caso il corrispettivo è stabilito a corpo con riguardo ai correnti prezzi di mercato), fermo restando l'esclusiva responsabilità della progettazione in capo al progettista affidatario ⁽⁹⁾.
3. Nell'ambito dello stesso intervento, gli affidatari degli incarichi di progettazione non possono partecipare in alcun modo alla gara per l'appalto dei lavori (d.lgs. 163/2006, art. 90, comma 8 - parere di precontenzioso Avcp n. 33 del 13 febbraio 2014) mentre, per una logica di continuità della prestazione, l'affidatario di una fase di progettazione può legittimamente partecipare alla gara per l'affidamento delle altre fasi o servizi tecnici (fermo restando che ai sensi del d.lgs. 163/2006, art. 91, comma 4, è sempre preferibile affidare le prestazioni di progettazione definitiva ed esecutiva allo stesso soggetto, salvo che in senso contrario sussistano particolari ragioni accertate dal responsabile del procedimento) ⁽¹⁰⁾.

5.4.3 Requisiti

I requisiti di partecipazione che devono essere in possesso degli affidatari di servizi attinenti all'architettura e all'ingegneria si dividono in:

- *requisiti di ordine generale* di cui al d.lgs. 163/2006, art. 38 (di natura *soggettiva*, attengono all'affidabilità morale del soggetto affidatario), come ad es. non trovarsi in situazione di fallimento, non aver commesso reati gravi, ecc.;

⁽⁹⁾ Il d.lgs. 163/2006, art. 91, comma 3, specifica che la relazione geologica non è inclusa nelle prestazioni che possono essere affidate in subappalto dal tecnico affidatario. Quando la stessa sia necessaria, pertanto, la stazione appaltante deve assicurarsi che nel gruppo di progettazione selezionato/incaricato sia compresa tale figura. Per le modalità di acquisizione della relazione geologica vedesi la determinazione Avcp n. 3/2002.

⁽¹⁰⁾ Nel caso la progettazione definitiva ed esecutiva sia affidata a due soggetti diversi, l'incaricato del progetto esecutivo deve dichiarare l'accettazione del progetto definitivo.

- *requisiti di idoneità professionale* di cui al d.lgs. 163/2006, artt. 39 e 90 comma 7 (anch'essi di natura *soggettiva*, attengono all'affidabilità professionale del soggetto affidatario), quali quelli certificati con l'iscrizione all'albo professionale, la regolarità contributiva nei confronti della cassa di previdenza di categoria, ecc.;
- *requisiti di capacità tecnico-organizzativa ed economico-finanziaria* di cui al d.p.r. 207/2010, art. 263 (di natura *speciale o oggettiva*, attengono all'attività espletata e all'organizzazione del soggetto affidatario), quali:
 - a) fatturato globale per servizi tecnici di cui al d.p.r. 207/2010, art. 252, espletati nei migliori *cinque* anni del decennio antecedente la data di affidamento o di pubblicazione del bando, per un importo variabile tra 2 e 4 volte l'importo del totale dei servizi tecnici a base d'asta (ai sensi del d.lgs. 163/2006, art. 253, comma 15-*bis*, come modificato, in ultimo, dal d.l. 30 dicembre 2015, n. 210, convertito con modificazioni in l. 25 febbraio 2016, n. 21, ciò vale fino al 31 luglio 2016, salvo nuova proroga, dopodiché sono da considerarsi i cinque anni antecedenti)⁽¹¹⁾;
 - b) avvenuto svolgimento, nell'ultimo decennio antecedente la data di affidamento o di pubblicazione del bando, di servizi tecnici di cui al d.p.r. 207/2010, art. 252, relativi a lavori afferenti le stesse categorie e destinazioni funzionali degli interventi costituenti l'opera oggetto di affidamento (o altre destinazioni funzionali similari eventualmente indicate nel bando), di importo globale (i lavori) variabile tra 1 e 2 volte (a seconda della complessità dell'opera) l'importo dei lavori stimato nel bando per ogni categoria e destinazione funzionale indicata;

⁽¹¹⁾ Ai sensi dell'art. 41 comma 2 del d.lgs. 163/2006, in applicazione del principio di proporzionalità e ragionevolezza, detto requisito è richiesto solo in presenza di congrua motivazione.



**Pagine non disponibili
in anteprima**



- caso 3) se il numero di offerte ammesse è **uguale o superiore a 5**, ai sensi del d.p.r. 207/2010, art. 121, comma 2, procede al calcolo della soglia di anomalia (d.lgs. 163/2006, art. 86, comma 1), e alla valutazione della congruità delle offerte (d.lgs. 163/2006, art. 87, comma 1) aventi un ribasso pari o superiore alla stessa soglia (offerte anormalmente basse), a partire dall'offerta di maggior ribasso e procedendo in sequenza con le altre migliori offerte⁽²³⁾. La gara viene aggiudicata alla prima migliore offerta ritenuta congrua o, nel caso che tutte le offerte superiori alla soglia di anomalia risultino non congrue, all'offerta immediatamente inferiore alla soglia di anomalia);
- caso 4) se il numero di offerte ammesse è **uguale o superiore a 10**, *solo per lavori di importo inferiore a 5.225.000 € e fino al 31 luglio 2016 salvo proroghe (d.lgs. 163/2006, art. 253, comma 20-bis, come modificato dal d.l. 210/2015, convertito con modificazioni in l. 21/2016)*, e solo se il bando prevede l'esclusione automatica delle offerte anomale (aventi ribasso pari o superiore alla soglia di anomalia), procede al calcolo della soglia di anomalia (d.lgs. 163/2006, art. 86, comma 1) e aggiudica provvisoriamente la gara all'offerta immediatamente inferiore alla soglia di anomalia.

Nei casi 3) e 4), la soglia di anomalia viene determinata come segue:

- a) si forma l'elenco delle offerte ammesse disponendole in ordine crescente dei ribassi;
- b) si calcola il 10% del numero delle offerte ammesse e lo si arrotonda all'unità superiore;
- c) si accantona in via provvisoria un numero di offerte pari al precedente numero (10%) delle offerte di minor ribasso e di maggior ribasso (c.d. *taglio delle ali*), e si calcola la media aritmetica dei ribassi di tutte le restanti altre offerte⁽²⁴⁾;
- d) di tutti i ribassi superiori a tale media (sempre risultanti dal taglio delle ali) se ne calcolano gli scarti, cioè la differenza fra detti ribassi e la suddetta media;

⁽²³⁾ In alternativa a tale procedura, che in presenza di un'ampia partecipazione alla gara potrebbe diventare particolarmente laboriosa, il d.lgs. 163/2006, art. 88, comma 7, prevede la facoltà per la stazione appaltante di riservarsi nel bando di gara la possibilità di procedere alla verifica di anomalia in contemporanea (migliori 5 offerte per volta).

⁽²⁴⁾ Ai sensi del d.p.r. 207/2010, art. 121, comma 1, qualora nell'ambito del 10% delle offerte da accantonare rientrino offerte di pari ribasso, le stesse vanno trattate allo stesso modo e, quindi, tutte accantonate. Invece, ai fini del calcolo della soglia di anomalia, le offerte aventi uguale ribasso vanno prese singolarmente in considerazione per il calcolo della media aritmetica dei ribassi.

- e) di tali scarti si calcola la media aritmetica ⁽²⁵⁾;
- f) la somma delle due medie aritmetiche (alle lettere c) ed e)) costituisce la soglia di anomalia per cui tutte le offerte aventi un ribasso pari o superiore a detta soglia (comprese quelle accantonate provvisoriamente con il taglio delle ali) sono da ritenere anormalmente basse e, pertanto, sono soggette a verifica di congruità nel caso 3, oppure sono automaticamente escluse nel caso 4.

Nel caso 3), individuate le offerte superiori alla soglia di anomalia (anormalmente basse) per le quali eseguire la *verifica di congruità* ai sensi del d.p.r. 207/2010, art. 121, comma 2, il soggetto che presiede la gara chiude la seduta dandone comunicazione al responsabile del procedimento che procede alla verifica di congruità delle offerte avvalendosi, nell'ordine, degli uffici della stazione appaltante, della stessa commissione di gara oppure di una specifica commissione all'uopo nominata, costituita prioritariamente da personale degli uffici tecnici della stazione appaltante o, in caso di carenza di organico o competenze tecniche, da personale di altre amministrazioni o professionisti esterni in possesso dei necessari requisiti (professionisti con almeno dieci anni di iscrizione all'albo, professori universitari di ruolo, ecc.). Ai sensi del d.lgs. 163/2006, artt. 87 e 88, la verifica consiste nel richiedere all'offerente, per iscritto, le giustificazioni relative alle voci di prezzo offerte, ad eccezione degli oneri di sicurezza non soggetti a ribasso e dei minimi inderogabili del costo del lavoro stabiliti dalla legge (l'offerente potrebbe giustificare il ribasso offerto dimostrando condizioni particolarmente favorevoli di cui dispone e capaci di generare un'economia nell'esecuzione dei lavori, come ad esempio un'organizzazione d'impresa ad hoc per quel determinato lavoro che gli permette di ridurre i tempi di esecuzione, una particolare forma di approvvigionamento dei materiali che gli permette di ridurre i costi di acquisto dei prodotti, ecc.). Tali giustificazioni devono essere rese per iscritto entro un termine stabilito (che non può essere inferiore a 15 gg) ed eventualmente integrate entro un ulteriore termine non inferiore a 5 gg. Valutato il tutto, prima dell'eventuale esclusione l'offerente è convocato in audizione affinché possa fornire ogni elemento che ritenga utile.

Terminata la valutazione di congruità per tutte le offerte anomale, la commissione/seggio di gara in seduta pubblica dichiara l'anomalia delle offerte che all'esito della verifica sono risultate non congrue e aggiudica provvisoriamente la gara alla migliore offerta risultata congrua o, se tutte le offerte anomale sono escluse, alla migliore offerta non anomala (seppur anche quest'ultima può essere sottoposta a verifica di congruità in applicazione del principio generale di cui al d.lgs. 163/2006, art. 86, comma 3).

⁽²⁵⁾ In analogia con la nota precedente, anche gli scarti di pari valore vanno presi singolarmente in considerazione ai fini del calcolo della media aritmetica degli scarti.

Gara per l'esecuzione dei lavori con il criterio di aggiudicazione dell'offerta economicamente più vantaggiosa

(d.lgs. 163/2006, art. 53, comma 2, lettera a), e artt. 55, 83)

I lavori sono affidati *a corpo* (offerta di varianti migliorative al progetto esecutivo e offerta economica a unico ribasso o a prezzi unitari).

Ad avvenuta approvazione della determinazione a contrarre, si stabilisce *il termine di presentazione delle offerte* - ai sensi del d.lgs. 163/2006, art. 70, comma 2, per *lavori di importo pari o superiore a 5.225.000 € non inferiore a 52 gg* ⁽²⁶⁾ dalla data di trasmissione del bando di gara all'ufficio delle pubblicazioni ufficiali della Comunità europea, e ai sensi del d.lgs. 163/2006, art. 122, comma 6, lettera a), per *lavori di importo pari o superiore a 1.000.000 € e inferiore a 5.225.000 € non inferiore a 26 gg* ⁽²⁷⁾ dalla pubblicazione del bando sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana (G.U.R.I.) - e la data della prima seduta pubblica di gara, e si procede alla pubblicazione del bando di gara (v. capitolo 12).

Il bando di gara indica:

- i criteri di valutazione dell'offerta tra quelli di cui al d.lgs. 163/2006, art. 83, comma 1 (il prezzo, la qualità, il pregio tecnico, il pregio estetico, le caratteristiche funzionali, le caratteristiche ambientali, il contenimento dei consumi energetici, i tempi di esecuzione, ecc.), ed eventualmente anche i sub-criteri;
- i pesi o punteggi di cui al comma 4 del suddetto articolo attribuiti a ciascuno di essi (eventualmente anche i sub-pesi o sub-punteggi) secondo quanto previsto dal d.p.r. 207/2010, art. 120 ⁽²⁸⁾;
- le modalità per la determinazione dei coefficienti (tra 0 e 1) che moltiplicati per i punteggi permettono di determinare l'offerta economicamente più vantaggiosa (la migliore offerta), in conformità ai dettami dell'allegato G del d.p.r. 207/2010.

Ricevute le offerte nei termini previsti dal bando, il responsabile del procedimento predispose la proposta di determinazione avente a oggetto la nomina della commissione di gara (v. capitolo 4, paragrafo 4.5), e la sottopone al dirigente per l'approvazione.

Le modalità di svolgimento della gara sono dettate dal d.p.r. 207/2010, art. 120.

⁽²⁶⁾ I termini possono essere ridotti come indicato alla nota n. 18.

⁽²⁷⁾ I termini possono essere ridotti come indicato alla nota n. 19.

⁽²⁸⁾ Ai sensi del d.p.r. 207/2010, art. 120, comma 1, i pesi o punteggi da assegnare ai criteri di valutazione devono essere pari a 100. In caso di appalto integrato (semplice o complesso), il peso o punteggio complessivo assegnato ai criteri di valutazione della *qualità, pregio tecnico, caratteristiche estetiche e funzionali e caratteristiche ambientali* non può essere inferiore a 65/100.



**Pagine non disponibili
in anteprima**



L'art. 161 del d.p.r. 207/2010 dispone che:

- nessuna variazione al progetto approvato può essere introdotta dall'esecutore se non è disposta dal direttore dei lavori e preventivamente approvata dal responsabile del procedimento, pena il ripristino a suo carico della situazione originaria eventualmente ordinata dal responsabile del procedimento (sentito il direttore dei lavori);
- la perizia di variante è proposta dal direttore dei lavori (sulla scorta di una dettagliata relazione che ne indica le cause) al responsabile del procedimento che, eseguita un'approfondita istruttoria e i dovuti accertamenti in merito all'esistenza delle motivazioni e presupposti di legge, ne autorizza o meno la redazione. Ricevuta l'autorizzazione del responsabile del procedimento, il direttore dei lavori sospende i lavori per il tempo strettamente necessario alla redazione della perizia di variante (quando non è possibile proseguire con altre lavorazioni previste in progetto perché conseguenti a quelle oggetto di variante), e trasmette entro 5 gg il verbale di sospensione al responsabile del procedimento;
- in caso di variante non eccedente il quinto dell'importo del contratto (quinto d'obbligo) ⁽⁵⁾, l'esecutore è tenuto a eseguire i maggiori lavori agli stessi patti, prezzi e condizioni del contratto originario e non ha diritto ad alcun compenso o indennità, ad eccezione del corrispettivo dei nuovi lavori valutati ai prezzi di contratto o, se non compresi nel contratto stesso, secondo la tariffa dei lavori pubblici vigente o la formazione di nuovi prezzi. In caso di lavorazioni non previste in contratto, la perizia di variante è accompagnata da un atto di sottomissione che l'esecutore è tenuto a sottoscrivere in segno di accettazione, soggetto a registrazione a norma di legge;
- in caso di variante eccedente il quinto d'obbligo, il responsabile del procedimento ne dà comunicazione all'appaltatore che nel termine di 10 gg deve dichiarare per iscritto se intende accettare l'esecuzione dei lavori e a quali condizioni. Nei 45 gg successivi il responsabile del procedimento deve comunicare all'appaltatore le proprie determinazioni (in entrambi i casi vige il silenzio assenso) che, se accettate, comportano la redazione della perizia di variante accompagnata da un atto aggiuntivo al contratto principale, sottoscritto dall'esecutore, nel quale sono riportate le particolari condizioni di accettazione;

⁽⁵⁾ L'importo del contratto da porre a base del calcolo del quinto è quello risultante dalla somma del contratto originario, degli eventuali atti di sottomissione (o atti aggiuntivi) per varianti già intervenute, e degli importi eventualmente riconosciuti all'appaltatore con transazioni o accordi bonari (ad esclusione di quelli riconosciuti a titolo risarcitorio).

- nel caso l'importo delle variazioni rientri nell'importo stanziato per l'esecuzione dell'opera, e sempreché le stesse variazioni non apportino modifiche sostanziali al progetto approvato, la perizia di variante viene approvata con determinazione del dirigente (o responsabile del servizio) della struttura competente; in tutti gli altri casi la competenza all'approvazione è della Giunta;
- nel caso di contratto affidato mediante appalto integrato (v. capitolo 7, paragrafo 7.2), se la variante derivi da errori o omissioni del progetto definitivo o esecutivo redatti dall'esecutore, sono a totale carico di quest'ultimo gli oneri per la nuova progettazione, le eventuali penali per il mancato rispetto dei termini contrattuali, e gli eventuali danni subiti dalla stazione appaltante;
- fermo restando quanto indicato in precedenza, all'esecutore è sempre riconosciuto un equo compenso per quelle variazioni indotte in fase di esecuzione tali da produrgli un notevole pregiudizio economico riguardanti maggiori lavori in fondazione (il compenso è calcolato solo sulla parte eventualmente eccedente il quinto dell'importo totale del contratto e solo se non dipendente da errori progettuali), e per maggiori lavori nelle singole categorie di lavorazione costituenti l'appalto (il compenso è calcolato solo sulla parte eventualmente eccedente il quinto dell'importo delle singole categorie);

L'art. 162 del d.p.r. 207/2010 dispone che:

- la stazione appaltante può sempre ordinare l'esecuzione dei lavori in misura inferiore rispetto all'importo di contratto, nel limite di un quinto di esso, senza che all'appaltatore spetti alcun indennizzo, purché tale intenzione sia comunicata all'appaltatore prima del raggiungimento dei 4/5 dell'importo contrattuale;
- fatta eccezione per i contratti affidati mediante appalto integrato, anche l'appaltatore può proporre al direttore dei lavori quelle variazioni di sua ideazione, finalizzate al miglioramento dell'opera, aventi ad oggetto gli aspetti funzionali, singoli elementi tecnologici o singole componenti del progetto (sempreché non comportino modifiche sostanziali al progetto iniziale) che producano una diminuzione dell'importo originario dei lavori, senza comportare l'interruzione o il rallentamento dei lavori o l'incremento dei tempi di esecuzione, né incidere in negativo sulle prestazioni qualitative e quantitative del progetto e sulle condizioni di sicurezza dei lavoratori. In tal caso l'esecutore redige una perizia tecnica corredata dagli elementi di valutazione economica e prestazionale che consegna al direttore dei lavori, il quale entro 10 gg la rimette al responsabile del procedimento unitamente al proprio parere. Entro 30 gg il responsabile del procedimento comunica